Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 5 ottobre 1943

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1943.

Sostituzione del commissario e del vice commissario della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 38, secondo comma, lettera *d*) della legge 18 maggio 1942, n. 566;

Vista la determinazione commissariale 24 settembre 1943, riguardante la nomina del commissario e del vice commissario della Federazione italiana dei Consorzi agrari;

Ritenuta l'opportunità, in vista delle particolari contingenze del momento di disciplinare diversamente la gestione commissariale di detto Ente;

Decreta:

Il comm. dott. Egidio Pardini ed il rag. Giovanni Michieletto sono nominati, rispettivamente, commissario e vice commissario della Federazione italiana dei Consorzi agrari, in sostituzione dell'ing. Fabio Allegreni e del dott. Dante Giordani.

Roma, addì 30 settembre 1943

Il Ministro: MORONI

(2942)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per affogliamento di certificati del prestito Redimibile 3,50 % (1934)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 1.

E' stato chiesto l'affogliamento del certificato del P. R. 3,50 % (1934), n. 163968, del capitale nominale di L. 5600, intestato a Magaldi Giovanni di Giovanni, dom. a S. Costantino di Rivello (Potenza).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio (3ª e 4ª pagina) nel quale sono riportati i titoli unitari attribuiti al certificato stesso, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano sate notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento generale del Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 23 luglio 1943

Il direttore generale: POTENZA

(2566)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento P. 771 del 14 settembre 1943, relativo a rettifiche e precisazioni al provvedimento P. 721: confezioni prodotte con tessuti a maglia.

Il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, con provvedimento P. 771 del 14 settembre 1943, a seguito del provvedimento P. 721 del 26 maggio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 1943, ha precisato che:

1) confezione camicia da uomo manica intera, nella descrizione delle caratteristiche del tipo 52 e relativi sottotipi, laddove è scritto « taglia base 10 », occorre leggere « taglia base 9 »;

2) i pesi indicati per il suddetto tipo devono intendersi riferiti alla sola camicia completa. Ai suddetti pesi deve aggiungersi quello del collo e dei polsi di ricambio, in ragione di almeno gr. 45 in totale. I prezzi, invece, devono intendersi già comprensivi del costo dei polsi e del collo di ricambio;

3) le percentuali di stacco di peso e di prezzo da aggiungere o sottrarre per ogni numero di taglia al fine di ottenere il peso ed il prezzo del capo considerato, debbono essere applicate sempre al peso ed al prezzo fissati per la taglia base.

(2936)

Riassunto del provvedimento P. 804 del 18 settembre 1943, relativo alla disciplina dei prezzi di vendita delle ligniti e dei carboni nazionali.

A modifica delle disposizioni emanate con la circolare P. 564 del 3 dicembre e di quelle precedentemente adottate con i provvedimenti P. 706 del 25 marzo e P. 758 del 30 aprile 1940, il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, con provvedimento P. 804 del 18 settembre c. a. ha stabilito i seguenti prezzi massimi di vendita e le seguenti norme per i prodotti qui appresso indicati a decorrere dalle consegne e spedizioni effettuate dal 15 settembre 1943.

PARAGRAFO *A*.

LIGNITI XILOIDI E TORBO-XILOIDI.

1. — I prezzi delle ligniti diverse dalle picee (esclusa la torba) sono fissati dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, in rapporto ai costi attuali di ciascuna categoria di miniere. A tale fine le miniere vengono ripartite in sette categorie per ciascuna delle quali sono riconosciuti i seguenti ricavi medi per tonnellata di lignite, compreso l'eventuale piligno, per merce caricata su mezzo di trasporto sul piazzale della miniera:

	Lignite non essiccata Lire	Lignite essiccata al 32% Lire	al 22% Lire
1ª categoria	155	232	280
2ª »	165	247	280
3ª »	185	260	280
4ª »	200	260	280
5ª »	220	260	280
6ª »	240	260	280
7ª »	260	260	280

Con provvedimento a parte saranno indicate le singole miniere appartenenti alle categorie di cui sopra.

2. — Nelle vendite fatte dal produttore (al grossista, al dettagliante o al consumatore) saranno praticati, tenuto conto dei conguagli di cui al punto 4, prezzi uniformi il cui limite massimo è così stabilito:

Per merce caricata su mezzo di trasporto sul piazzale della miniera:

lignite con umidità non superiore al 50 %:
pezzatura (oltre 10 mm.): L. 195 per tonnellata;
minuto (fino a 10 mm.): L. 160 per tonnellata;

lignite essiccata naturalmente con umidità non superiore al 32 %:
pezzatura (oltre 10 mm.): L. 260 per tonnellata;
minuto (fino a 10 mm.): L. 195 per tonnellata;

lignite essiccata artificialmente con umidità non superiore al 22 %:
pezzatura (oltre 10 mm.): L. 285 per tonnellata;
minuto (fino a 10 mm.): L. 220 per tonnellata.

Per merce caricata su vagone stazione ferroviaria partenza (stazione ferrovie Stato o ferrovie secondarie ammesse a servizio cumulativo):

lignite con umidità naturale non superiore al 50 %:
pezzatura (oltre 10 mm.): L. 210 per tonnellata;
minuto (fino a 10 mm.): L. 175 per tonnellata;

lignite essiccata naturalmente con umidità non superiore al 32 % (garantita a destino):
pezzatura (oltre 10 mm.): L. 275 per tonnellata;
minuto (fino a 10 mm.): L. 210 per tonnellata;

lignite essiccata artificialmente con umidità non superiore al 22 % (garantita a destino):
pezzatura (oltre 10 mm.): L. 300 per tonnellata;
minuto (fino a 10 mm.): L. 235 per tonnellata.

N.B. — Per la lignite bianca (piligno) il prezzo di vendita dal produttore per merce caricata su mezzo di trasporto nel piazzale della miniera è fissato in L. 220 per tonn. con umidità naturale. Per la lignite bianca (piligno) essiccata, è ammessa una maggiorazione proporzionale a quella prevista dalla tabella di cui sopra, fino ad un massimo, non superabile, di L. 300 per tonn. per merce caricata su mezzo di trasporto sul piazzale della miniera.

3. — I prezzi fissati dal presente provvedimento si riferiscono a merce *pulita e vagliata*, essendo assolutamente vietato di vendere merce che non sia pulita e vagliata.

E' fatto obbligo al produttore di vendere la merce franco vagone partenza alla stazione ferroviaria più vicina alla miniera, salvo che il compratore esplicitamente dichiari di provvedere con mezzi propri al ritiro della merce dal piazzale della miniera.

Ove il compratore chieda che la merce sia spedita da altra stazione, il maggiore onere sarà a suo carico. E' vietato al produttore di vendere franco destino, salvo che il compratore ne faccia esplicita richiesta. In tal caso è fatto obbligo al produttore di praticare il prezzo franco vagone partenza maggiorato delle sole spese di trasporto con esclusione dell'utile di L. 10 la tonnellata previsto per i commercianti grossisti.

Potranno praticare i prezzi previsti per la lignite essiccata artificialmente con umidità non superiore al 22 % soltanto le ditte che dimostrino di possedere apposita attrezzatura al riguardo e che saranno specificatamente autorizzate da questo Ministero.

4. — I produttori ai quali sono stati riconosciuti, in base agli elenchi di cui al punto 1, ricavi medi inferiori ai prezzi uniformi di vendita di cui al punto 2 dovranno versare la differenza ad una Cassa di compensazione; i produttori invece ai quali sono stati riconosciuti ricavi medi superiori ai suddetti prezzi di vendita, riceveranno la differenza, entro i limiti delle disponibilità risultanti presso la suddetta Cassa di compensazione.

Ai soli fini del calcolo del dare e dell'avere dei singoli produttori rispetto alla Cassa di compensazione dei prezzi si fissano le seguenti medie ponderali dei prezzi di vendita delle ligniti risultanti dalla tabella di cui al punto 2 nelle varie dimensioni (pezzatura, minuto e piligno) per merce caricata su mezzo trasporto su piazzale miniera:

per la lignite non essiccata: L. 188;
per la lignite essiccata al 32 %: L. 245;
per la lignite essiccata al 22 %: L. 270.

Pertanto le differenze da versare alla Cassa di compensazione o da ricevere da parte di questa saranno calcolate tra i ricavi attribuiti a ciascuna categoria di miniere, come al punto 1 e le medie ponderali di cui sopra.

5. — La gestione della Cassa di compensazione è affidata alla Federazione nazionale esercenti le industrie estrattive, che provvederà a farla amministrare da un apposito Comitato secondo le norme che saranno approvate dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

I produttori dovranno comunicare quindicinalmente alla Cassa le consegne e le spedizioni effettuate, secondo le modalità che saranno stabilite dal Comitato di gestione dalla Cassa e approvate dal Ministero.

I versamenti alla Cassa di compensazione devono essere effettuati dai produttori entro il cinque di ciascun mese per

le spedizioni o consegne effettuate nella prima quindicina del mese precedente ed entro il venti di ciascun mese per le spedizioni o consegne effettuate entro la seconda quindicina del mese precedente.

6. — Restano immutate le disposizioni del decreto Ministeriale del 9 dicembre 1942, per quanto concerne il conguaglio delle spese di trasporto dal piazzale miniera al vagone stazione ferroviaria di partenza.

7. — E' sospesa l'applicazione del divieto di vendita delle ligniti con umidità naturale superiore al 32 %.

8. — Per le vendite al consumo a mezzo dei commercianti restano ferme le norme della circolare P. 564 del 3 dicembre 1942. Resta pure ferma la disposizione relativa al pagamento della quota conguaglio di L. 10 per tonn. da riscuotersi in base al decreto Ministeriale del 9 dicembre 1942, relativo alla disciplina della distribuzione e della vendita delle ligniti.

Il compenso previsto dalle norme di cui sopra per la funzione di grossista è *unico*, cosicchè, qualora più ditte svolgano tale funzione per la stessa merce, il compenso unico deve essere ripartito fra di loro, con assoluto divieto di far gravare sul consumatore un onere maggiore di quello previsto, anche se avvengono vari passaggi di merce tra grossisti.

9. — La Federazione degli esercenti le industrie estrattive, d'intesa con la Confederazione degli industriali per i consumatori e con la Federazione nazionale dei commercianti di combustibili solidi, istituirà un servizio di sorveglianza sulla compra-vendita delle ligniti xiloidi, per la migliore osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

PARAGRAFO *B*.

TORBA.

I prezzi di vendita delle torbe saranno fissati dai Consigli provinciali dell'economia in relazione ai costi di produzione accertati per ciascuna torbiera, entro il limite massimo di L. 350 per tonnellata.

Per l'accertamento dei costi i Consigli potranno avvalersi della collaborazione del distretto minerario competente per territorio. Essi eserciteranno anche rigoroso controllo per impedire confusioni fra torbe e ligniti.

PARAGRAFO *C*.

LIGNITI PICEE.

I prezzi massimi di vendita dal produttore al grossista o al consumatore sono stabiliti sulla misura seguente:

Lignite picea con non meno di 5000 calorie:

pezzatura oltre 10 mm., L. 300 per tonnellata franco piazzale miniera;

minuto oltre 10 mm., L. 270 per tonnellata franco piazzale miniera;

pezzatura oltre 10 mm., L. 315 per tonnellata franco vagone stazione partenza ferrovie Stato o ferrovie secondarie ammesse a servizio cumulativo.

minuto oltre 10 mm., L. 285 per tonnellata franco vagone stazione partenza ferrovie Stato o ferrovie secondarie ammesse a servizio cumulativo.

Lignite picea sotto 5000 calorie:

pezzatura oltre 10 mm., L. 280 per tonnellata franco piazzale miniera;

minuto oltre 10 mm., L. 260 per tonnellata franco piazzale miniera;

pezzatura oltre 10 mm., L. 295 per tonnellata franco vagone partenza stazione ferrovie Stato o ferrovie secondarie ammesse a servizio cumulativo;

minuto oltre 10 mm., L. 275 per tonnellata franco vagone partenza stazione ferrovie Stato o ferrovie secondarie ammesse a servizio cumulativo.

Nelle vendite dal produttore al grossista o al consumatore il prezzo sarà aumentato di una quota di L. 5 per tonnellata che sarà versata dal venditore alla Cassa di conguaglio di cui al punto 6 per la concessione di integrazioni alle miniere che dimostrino di dover sopportare, per il trasporto dal piazzale miniera alla stazione ferroviaria partenza e il carico su vagone, una spesa superiore alle L. 15 per tonnellata, previste dal presente provvedimento come differenza tra i prezzi franco piazzale miniera e i prezzi franco vagone partenza.

Le norme relative al suddetto conguaglio sono stabilite da apposito decreto Ministeriale.

PARAGRAFO *D*.

SCISTO COMBUSTIBILE E SCARTI DI MINIERA.

Restano in vigore le norme emanate con la circolare 60/1-*B* del 21 aprile 1943, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 1943, con le quali si stabilisce fra l'altro che il prezzo di cessione dei suindicati prodotti dovrà essere adeguatamente inferiore a quello del corrispondente combustibile di qualità ordinaria.

PARAGRAFO *E*.

CARBONI NAZIONALI.

I prezzi massimi di vendita per i carboni nazionali vengono stabiliti come appresso:

PORTI	Lire per tonnellata, franco vagone nei sottoindicati porti:			
	ARSA		SULCIS	
	Pezzatura	Minuto	Pezzatura	Minuto
Genova	290	269	260	236
Savona	290	269	260	236
Imperia	298	277	268	244
La Spezia	292	271	262	238
Livorno	293	272	263	239
Civitavecchia	302	281	272	248
Napoli	292	271	262	238
Torre Annunziata	294	273	264	240
Salerno	296	275	266	242
Reggio Calabria	292	271	262	238
Crotone	298	277	268	244
Taranto	295	274	265	241
Brindisi	296	275	266	242
Bari	296	275	266	242
Barletta	296	275	266	242
Pescara	305	284	275	251
Ortona	305	284	275	251
Ancona	298	277	268	244
Ravenna	301	280	271	247
Venezia	295	274	265	241
Chioggia	295	274	265	241
Monfalcone	297	276	267	243
Trieste	295	274	265	241
Pola	296	275	266	242
Fiume	291	270	261	237

Per le consegne del carbone Sulcis in Sardegna, valgono i seguenti prezzi franco vagone miniera:

pezzatura . . . . . L. 230 per tonnellata
minuto . . . . . . » 206 per tonnellata

PARAGRAFO *F*.

MATTONELLE DI LIGNITE.

A modifica della disposizione adottata con provvedimento P. 706 del 17 maggio 1943 si stabilisce in L. 500 (cinquecento) per tonnellata il prezzo massimo di vendita degli agglomerati di ligniti xiloidi (mattonelle od avuli) aventi almeno 4800 calorie.

Tale prezzo è riferito alle vendite dal produttore per merce resa franco vagone partenza. Esso comprende la quota di L. 20 per tonnellata che i produttori di mattonelle dovranno versare alla Cassa di compensazione di cui al punto 4 del paragrafo *A* del presente provvedimento.

(2944)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento P. 786 del 17 settembre 1943 relativo alle calze nailon per donna

Il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, con provvedimento P. 786 del 17 settembre 1943, in applicazione al decreto Ministeriale 14 marzo 1942, ha disposto quanto segue:

1. — Oltre che per gli usi già consentiti con il provvedimento P. 717 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 1943, è ammesso l'impiego del filato multibave nailon, anche nella produzione di calze per donna fabbricate su telai cotton, nel limite di non oltre 40 % della produzione totale di filato di nailon.

2. — I produttori di calze di nailon per donna, nelle loro vendite al dettagliante non possono praticare un prezzo superiore a L. 540 per dozzina, per merce franco fabbrica, escluso l'onere per addizionale di cui al R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, da fatturarsi a parte.

3. — I dettaglianti non possono praticare per dette calze di nailon un prezzo superiore a L. 63 al paio. Detto prezzo è comprensivo di tutti gli oneri a carico del dettagliante, compreso quello per imposta generale sull'entrata per la fase di scambio dal dettagliante al consumatore stesso.

4. — I produttori hanno l'obbligo di stampigliare, in modo indelebile, su ogni calza l'indicazione del suddetto prezzo massimo di vendita al consumatore, della ditta produttrice e sede, nonchè la dizione « nailon ».

5. — Ai contravventori alle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dal R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 245.

6. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(2941)

CONCORSI ED ESAMI

REGIA PREFETTURA DI AOSTA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AOSTA

Visto il proprio decreto n. 37404 Div. San. del 12 gennaio u. s. con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti di due posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1940;

Viste le designazioni delle sedi preferite;

Considerato che l'ostetrica Pistono Gard Pierina, prima classificata ha comunicato a questa Prefettura che non accetta la nomina di ostetrica condotta a Settimo Tavagnasco, e che Cossa Margherita, Monti Rosa, Ardissone Alfredina, rispettivamente terza, quarta e quinta in graduatoria non accettano la nomina ad ostetrica condotta ad Albiano;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento per lo svolgimento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

L'ostetrica Manardo Angela, sesta in classifica, è dichiarata vincitrice del concorso di cui in epigrafe, per la sede di Albiano.

La suddetta dovrà assumere servizio entro quindici giorni dalla data di notifica del presente decreto; in caso contrario s'intenderà rinunciataria al posto e si provvederà alla sua sostituzione ai sensi di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del comune di Albiano.

Il podestà di Albiano è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Aosta, addì 14 settembre 1943

Il Prefetto.

(2948)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.